



CITTÀ DI CORBETTA
Prov. di Milano

UFFICIO ELETTORALE

VADEMECUM

ELEZIONI COMUNALI 2021

La presente GUIDA non riveste alcun carattere di ufficialità, vuole sole essere un aiuto pratico per coloro che intendono impegnarsi nella competizione elettorale e le informazioni contenute potrebbero subire variazioni in caso di mutamenti normativi.

Versione 2 – aggiornata al 05/08/2021

Il personale dell'Ufficio Elettorale è a disposizione per ogni chiarimento su tutte le fasi della procedura elettorale:

- Responsabile dei Servizi Demografici: dott. Galeazzi Roberta tel. 0297204247
- Ufficio Elettorale: tel. 0297204215

Email: servizio.demografico@comune.corbetta.mi.it

Pec: demografici.comune.corbetta@pec.regione.lombardia.it

NORMATIVA

Le principali fonti normative che disciplinano le elezioni degli organi degli Enti Locali sono:

- DPR del 16/05/1960 n. 570;
- Legge 25/03/1993 n. 81 e relativo regolamento di attuazione approvato con DPR 28/04/1993 n. 132 e con le integrazioni della Legge 30/04/1999 n. 120;
- Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- Istruzioni del Ministero dell'interno per la presentazione e l'ammissione delle candidature (ultima edizione agosto 20210).

NOVITA' ANNO 2021:

- **Legge 03/05/2021 n. 58 di conversione del D.L. 05/03/2021 n. 25 - Differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021 ed altre disposizioni**
- **Legge 29/07/2021 n. 108 di conversione del D.L. 31/05/2021 n. 77 art. 38 bis – Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni.**

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DURATA

Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di membri - Consiglieri - determinato in corrispondenza della popolazione.

Al Comune di CORBETTA, avendo una popolazione inferiore a 30.000 abitanti alla data dell'ultimo censimento dell'anno 2011, **sono assegnati 16 Consiglieri da eleggere.**

La durata del mandato amministrativo è di 5 anni.

DATA ELEZIONI

La data delle elezioni è stabilita dal Ministero dell'Interno non oltre il 55° giorno precedente quello della votazione.

DOMENICA 03/10/2021 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 23.00 - LUNEDÌ 04/10/2021 DALLE ORE 7 ALLE ORE 15.0

Eventuale turno di ballottaggio:

DOMENICA 17/10/2021 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 23.00 - LUNEDÌ 18/10/2021 DALLE ORE 7 ALLE ORE 15.0

CANDIDATI

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

La dichiarazione ha efficacia **solo** se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi.

Per il Comune di CORBETTA **ogni lista dovrà avere un numero di candidati compreso tra 11 e 16.**

Nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

Possono candidarsi tutti gli elettori di qualsiasi comune della Repubblica (che abbiano compiuto 18 anni il giorno delle votazioni) e che non si trovino in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità.

POPOLAZIONE	n. consiglieri e n. massimo candidati	minimo dei candidati 2/3		quote di genere sul massimo di candidati (16)		quote di genere sul minimo di candidati (11)	
				2/3 .	1/3 .	2/3 .	1/3 .
pop. superiore ai 15.000 abitanti	16	2/3 .	10,666 = 11	10,666 = 10	5,333= 6	7,333 = 7	3,666 = 4
quindi per n. consiglieri:		quota massima di genere		quota minima di genere			
	11	7		4			
	12	8		4			
	13	8		5			
	14	9		5			
	15	10		5			
	16	10		6			

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI

Per la presentazione delle candidature, è necessaria la presentazione dei seguenti documenti:

- **DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA – ATTO PRINCIPALE**
- **DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA – ATTO SEPARATO**
- **CERTIFICATI ELETTORALI DEI PRESENTATORI (SOTTOSCRITTORI) DELLA LISTA (ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI CORBETTA)**
- **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO**
- **DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DI LISTA PER IL COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO**
- **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE**
- **CERTIFICATI ELETTORALI DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE (ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA REPUBBLICA)**
- **CONTRASSEGNO DI LISTA 3 COPIE PER FORMATO – DIAMETRO 10 CM E DIAMETRO 3 CM – SU CARTA LUCIDA E SU SUPPORTO INFORMATICO NEI FORMATI “JPEG E PDF”**
- **PROGRAMMA AMMINISTRATIVO**
- **EVENTUALE: DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE**
- **EVENTUALE: AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL SIMBOLO DI UN PARTITO, MOVIMENTO, GRUPPO POLITICO SE UTILIZZATO.**

N.B. nel procedimento elettorale preparatorio non sono ammesse:

- *l'autocertificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali;*
- *le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;*
- *la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.*

(Parere del Consiglio di Stato prima sezione 1232/00 del 13/12/2000)

- *la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autocertificazione dell'interessato in calce al documento (Legge 183/2011 art. 15).*

LEGGE 58/2021: la designazione dei rappresentanti di lista può essere effettuata, oltre che nelle forme già previste dalla normativa, anche ENTRO IL GIOVEDÌ ANTECEDENTE LA VOTAZIONE (quindi 29/09/2021) mediante PEC all'indirizzo: demografici.comune.corbetta@pec.regione.lombardia.it. In caso di trasmissione via PEC la dichiarazione non è sottoposta ad obbligo di autentica quando la stessa non sia firmata digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata.

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA – ATTO PRINCIPALE

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.

La dichiarazione deve contenere anche l'indicazione di **due delegati** incaricati ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale.

La dichiarazione, per il Comune di CORBETTA (popolazione compresa tra i 10001 e 20000) abitanti deve essere sottoscritta da non meno di 100 a non più di 200 elettori.

Art. 2 comma 1, 1-bis, 1-ter Legge n. 58/2021 RIDUCE A UN TERZO, PER L'ANNO 2021, IL NUMERO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONI RICHIESTE PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE E CANDIDATURE.

QUINDI: minimo 34 firme – massimo 200 firme.

Le sottoscrizioni e le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente al termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Le persone che sottoscrivono una lista non possono essere candidate nella medesima lista.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda da 200 a 1.000 euro) (articoli 28, quinto comma, 32, quinto comma, e 93 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 1 della legge n. 61 del 2004).

La firma degli elettori sottoscrittori deve essere apposta su appositi moduli ciascuno riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché il nome e cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/1990 e redatta con le

modalità di cui all'art. 21 comma 2 del DPR 445/2000.

ART. 38 BIS C. 8 D.L 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021: elimina la necessità della preventiva comunicazione da parte del Consigliere Comunale al Sindaco della propria disponibilità ad effettuare le autentiche.

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA – ATTO SEPARATO

Gli atti separati sono modelli necessari per raccogliere tutte le firme previste che non possono essere contenute nel modello principale, ogni modulo deve riportare: il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché il nome e cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

CERTIFICATI ATTESTANTI CHE I PRESENTATORI DELLE LISTE DEI CANDIDATI SONO ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI

Ogni lista di candidati deve essere corredata dei certificati comprovanti **l'iscrizione dei sottoscrittori alle liste elettorali del Comune di Corbetta**.

Tali certificati potranno essere anche collettivi e saranno rilasciati dagli uffici comunali entro ventiquattro ore dalla richiesta.

Non è ammessa l'autocertificazione.

ART. 38 BIS C. 3 D.L 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021: I certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori e dei candidati possono essere richiesti anche tramite posta elettronica certificata o da servizio elettronico di recapito certificato qualificato da:

- segretario/presidente/legale rappresentante del partito o movimento politico;
- da un suo delegato.

Se la richiesta è effettuata da un delegato, deve essere accompagnata dalla delegata firmata digitalmente del segretario/presidente/legale rappresentate del partito o movimento politico.

In ogni caso la richiesta deve essere accompagnata da copia del documento di identità del richiedente.

In caso di richiesta via Pec/servizio elettronico di recapito certificato qualificato, il Comune rilascerà nel termine improrogabile di 24 ore i certificati richiesti in formato digitale tramite Pec che costituiscono copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per la presentazione delle liste nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale.

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

- dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;
- con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall'art. 14 della legge n° 53/1990.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

Con la lista deve essere presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di Sindaco, sia alla carica di Consigliere comunale.

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO:

Deve contenere:

- l'accettazione della candidatura;
- il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale;
- la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 44, nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge;
- la dichiarazione di non essersi candidato sindaco in altri comuni.

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

Deve contenere:

- l'accettazione della candidatura;
- la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 44, nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge;
- di non avere accettato la candidatura per un'altra lista per il medesimo consiglio, né in più di due comuni in caso di elezioni che avvengano lo stesso giorno e di non essere Consigliere in carica di altro Comune.

La firma dei candidati deve essere autenticata, di seguito alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/1990 e redatta con le modalità di cui all'art. 21 comma 2 del DPR 445/2000.

Per i candidati che si trovino all'estero l'autenticazione deve essere effettuata da una Autorità Diplomatica o Consolare italiana.

CERTIFICATI ATTESTANTI CHE I CANDIDATI SONO ELETTORI

L'atto di presentazione deve essere corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Valgono le regole indicate nel paragrafo Certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali

CANDIDATURA A CONSIGLIERI DI CITTADINI DI ALTRO STATO DELL'UNIONE EUROPEA (D. Lgs. 12 aprile 1996 n. 197)

I cittadini dell'Unione Europea candidati alla carica di consigliere comunale deve produrre, oltre alla documentazione richiesta ai cittadini italiani:

- dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- un attestato in data non anteriore a tre mesi rilasciato dall'Autorità amministrativa competente del suo stato di origine dal quale risulti che non è decaduto dal diritto di eleggibilità in regola con le prescritte legalizzazioni se richieste.
- il certificato di iscrizione nella lista elettorale aggiunta prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, nr. 197, o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che lo stesso ha presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali.

Non è ammessa l'autocertificazione.

CONTRASSEGNO DI LISTA

Il candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

E' vietato l'uso di contrassegni:

- che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa (artt. 30 e 33 T.U. 570/60).
- che esso siano identici o possano facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi;
- da parte di chi non è autorizzato, l'uso di contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento;
- che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa;
- di simboli propri del Comune, simboli e/o marchi di società senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della società stessa;
- che contengano espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento ad ideologie autoritarie.

Il modello del contrassegno, che potrà essere anche figurato (art. 28 e art 32 testo unico n. 570/1960), dovrà essere presentato alternativamente: **ART. 38 C. 2 LETT. a) E b) D.L 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021**

- in **forma cartacea in triplice esemplare** circoscritto da un cerchio del **diametro di 10 cm.** (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e in **forma cartacea in triplice esemplare** circoscritto da un cerchio del **diametro di 3 cm.** (per la riproduzione sulla scheda di votazione). Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si suggerisce ai presentatori di lista che i contrassegni siano disegnati su *carta lucida*, con inchiostro di china o tipografico; si tenga presente che anche eventuali scritte facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. I disegni nelle due misure devono essere identici e deve essere indicata la parte superiore e quella inferiore.
- **a mano su supporto digitale su supporto fisico (pen drive/CD/DVD) sia in formato vettoriale che in formato PDF, anche in un unico esemplare circoscritto da un cerchio. Si suggerisce che entrambi i formati siano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore Pantone e sprovvisti del profilo colore al fine di acquisire un'ottimale definizione e immagine.**

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia in formato cartaceo che su supporto digitale, l'immagine del contrassegno dovrà essere identica nei due formati.

La lista contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito che abbia avuto eletto un proprio rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo deve presentare una dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino da attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Il Programma amministrativo di ciascuna lista deve essere obbligatoriamente consegnato all'atto della presentazione delle candidature in **duplice copia**.

Tale documento sarà affisso all'Albo pretorio online del Comune.

DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DI LISTA PER IL COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

Deve essere sottoscritta dai due delegati di lista (indicati nella dichiarazione di presentazione della lista) e deve indicare il collegamento della lista con un candidato alla carica di Sindaco.

La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato alla carica di Sindaco.

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

Coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale a partire dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni.

In tale ipotesi il candidato alla carica di Sindaco o di Consigliere Comunale devono designare un mandatario elettorale per la raccolta fondi e comunicarlo al Collegio Regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'Appello o, in mancanza, presso il Tribunale del Comune Capoluogo di regione.

E' esentato il candidato che spende meno di € 2.500,00 avvalendosi unicamente di denaro proprio (art 13 comma 6 legge 96/2012).

Si ricorda che la legge n° 96/2012 prevede l'obbligo della dichiarazione e rendicontazione delle spese sostenute dalla totalità dei candidati sindaci e consiglieri (eletti e non eletti, da chi ha avuto contributi e spese e non), che dovrà obbligatoriamente essere trasmessa al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della Lombardia presso la Corte d'Appello entro 3 mesi dalla proclamazione degli eletti.

Per info e modulistica: https://www.ca.milano.giustizia.it/area_elettorale.aspx?pnl=1

MODALITA' PER LA MATERIALE PRESENTAZIONE DELLA LISTA

La presentazione delle candidature, intesa come materiale consegna all'autorità competente, deve essere fatta alla segreteria del Comune.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata da:

- esponenti dei partiti o dei gruppi politici;
- uno o più dei candidati;
- uno o più dei sottoscrittori della lista stessa;
- delegati di lista.

TERMINI, INIZIALI E FINALI, PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale con i relativi allegati DEVE ESSERE EFFETTUATA dalle ore 8.00 del 30° giorno antecedente la data della votazione e entro le ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data della votazione, quindi da:

**dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di venerdì 03/09/2021
dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di sabato 04/09/2021**

Il Segretario comunale, o chi legalmente lo sostituisce, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando giorno ed ora di presentazione e li trasmette alla commissione elettorale circondariale.

E' opportuno precisare che il Segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano stati presentati tardivamente, purché indichi, nella ricevuta da rilasciare ai presentatori e sia sugli atti stessi, l'ora della ricevuta.

PUBBLICAZIONE DEL CURRICULUM VITAE E DEL CERTIFICATO PENALE DEI CANDIDATI SUI SITI INTERNET

Art. 1 comma 14 della Legge 09/01/2019 n. 3, ha stabilito l'obbligo per partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati che si presentino alle elezioni di pubblicare sul proprio sito internet, per ciascun candidato:

- curriculum vitae;
- certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non prima di 90 gg dalla data fissata per le elezioni.

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto **entro il 14° gg antecedente alla data delle elezioni (domenica 19/09/2021)**.

L'omessa pubblicazione, pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 a 120.000 euro (art. 1 comma 23 legge 3/2019).

Analogo obbligo sussiste per il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 15 della legge 3/2019, che, entro il 7° gg antecedente la data delle elezioni, deve pubblicare all'interno di un'apposita sezione denominata "Elezioni trasparenti" del sito internet i medesimi documenti già pubblicati sul sito del partito, movimento politico o lista.

Al fine di adempiere a tale obbligo i partiti/movimenti/liste sono tenuti a comunicare con la dovuta tempestività tali documenti via PEC all'indirizzo: demografici.comune.corbetta@pec.regione.lombardia.it entro e non oltre **sabato 26/09/2021**.

Per informazioni circa la richiesta del certificato penale del casellario giudiziale si riporta il link della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano: <https://www.procura.milano.giustizia.it/per-il-cittadino.html>

ART. 38 BIS C. 7 D.L 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021: prevede che i legali rappresentanti dei partiti/movimenti politici/liste o persone da loro delegate possano chiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, previo consenso e su delega dell'interessato da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il Tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro 5 giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale venga richiesto a chi intende candidarsi alle elezioni, le imposte e diritti dovuti sono ridotti della metà previa contestuale dichiarazione, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura.

ESENZIONE DALL'IMPOSTA

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

D. LGS. 31/12/2012 N° 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Art. 10 - Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio

diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di

competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione e' tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Legge 09/01/2019 n° 3

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

Art. 1 comma 14

14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet ovvero per le liste di cui al comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

Legge 21/03/1990 n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

14. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, **((gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento,))** i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Decreto legislativo 12/04/1996 n. 197

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

3. 1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'art. 32, **quarto comma**, del **decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223**, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.

3. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.